

**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**

**Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE**

**DELIBERA COMMISSARIALE**

**N° 085**

**OGGETTO**

**ANNULLAMENTO IN REGIME DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA RECANTE IRRIGAZIONE NELLA BASSA PORDENONESE NEI COMUNI DI CORDOVADO, MORSANO AL TAGLIAMENTO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SESTO AL REGHENA**

L'anno **duemilaquindici** il giorno 31/07/2015 del mese di luglio nella sede del Consorzio "Cellina-Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

**N° 085 - OGGETTO:**

**ANNULLAMENTO IN REGIME DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA RECANTE IRRIGAZIONE NELLA BASSA PORDENONESE NEI COMUNI DI CORDOVADO, MORSANO AL TAGLIAMENTO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SESTO AL REGHENA**

**IL COMMISSARIO**

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

VISTO il decreto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali – Servizio Gestione Territorio Rurale e Irrigazione – n. 3100 del 25.11.2008, con il quale la Regione ha autorizzato il Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" a progettare e a realizzare, in regime di delegazione amministrativa, le opere di cui al progetto in esame per l'importo di Euro 3.300.000,00, e tale spesa è per il 98% a carico della Regione e per il 2% a carico del Consorzio delegatario;

VISTA la delibera di Deputazione n. 175 del 11.10.2010 di adozione del progetto preliminare n. 75bp del 27.09.2010;

VISTA la delibera di Deputazione n. 265 del 28.10.2013 di adozione del progetto definitivo n. 75bp del 07.10.2013;

VISTA la delibera di Deputazione n. 289 del 25.11.2013 di approvazione del Progetto definitivo-esecutivo n.75bp del 25.11.2013 a firma del dott. ing. Giovanni Dean e del geom. Livio Santarossa, in qualità di progettisti, avente ad oggetto "Irrigazione nella Bassa Pordenonese nei comuni di Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena".

ATTESO che il progetto in esame prevede, per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, una spesa complessiva pari ad euro 3.300.000,00, IVA compresa;

CONSIDERATO che in data 30.06.2014 il Consorzio di Bonifica ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara tramite procedura aperta, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con scadenza di presentazione delle offerte fissata in data 04.08.2014;

VISTA la Delibera di deputazione n. 166 del 30.07.2014 di incarico all'allora Direttore Generale Ing. Marcello Billè per la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte relative alla gara d'appalto;

VISTA la nota di nomina della Commissione giudicatrice a firma del Direttore Generale ing. Marcello Billè registrata al protocollo consorziale al n.6732 del 05.08.2014;

Determinazione n. 085 del 31/07/2015 CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA PORDENONE

CONSIDERATO che, per effetto di una controversia insorta nel corso della procedura di gara, ad aggiudicazione definitiva non ancora effettuata, il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna ha presentato all'ANAC, in data 30.09.2014, con nota prot. 8157, istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. 163/2006; in particolare, l'Impresa Costruzioni Manzato S.p.A., seconda graduata, ha contestato l'assegnazione dei punteggi relativi alla formazione della graduatoria finale dei concorrenti, secondo le motivazioni espresse nella nota del 17.09.2014, registrata al protocollo consorziale al n. 7732 del 18.09.2014, meglio specificate nella successiva nota in data 18.09.2014, registrata al protocollo consorziale al n. 8201 del 01.10.2014;

VISTA la nota ANAC Prot. PREC 281/14/L del 05.12.2014, registrata al protocollo consorziale in pari data al n. 9805, in cui venivano richieste, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta email pec, le considerazioni nel merito della controversia in oggetto;

VISTA la nota n. 9891 dell'11.12.2014 in cui il Consorzio di Bonifica ha trasmesso alcune sentenze del Consiglio di Stato in materia di errore materiale, alla base della contestazione sull'assegnazione dei punteggi;

VISTA la nota n. 2838 del 07.04.2015 di sollecito per l'emissione del parere di competenza, al fine di consentire il prosieguo dell'iter procedimentale;

VISTA la nota n. 5330 del 22.06.2015 in cui il Consorzio di Bonifica ha comunicato la formale rinuncia all'istanza di precontenzioso in oggetto, come previsto peraltro all'art. 3, comma 4 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. 163/2006 del 02.09.2014; sia considerato l'eccessivo lasso di tempo (non tollerabile in considerazione del fatto che si è rivelato ben superiore al termine massimo di circa quattro mesi per l'instaurazione e conclusione di un grado di giudizio innanzi al T.A.R., dopo la riforma operata dal D.L. 90/2014) trascorso dalla richiesta formulata all'ANAC, sia, soprattutto, essendosi nel frattempo ritenuto di dover assumere una diversa posizione rispetto alla nomina della Commissione giudicatrice nella gara in esame, a prescindere dall'esito del citato parere, come peraltro anticipato nella citata nota n. 5330;

PRESO COMUNQUE ATTO, per mera completezza espositiva, del parere poi comunque tardivamente, e pur non più richiesto, fornito dall'ANAC n. 112/15, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 17.06.2014 e trasmesso con nota pec n. 0088027 del 10.07.2015, registrata al protocollo del Consorzio al n. 5872 in pari data, in cui, riscontrandosi la sussistenza di una situazione di mero errore materiale facilmente riconoscibile, si è precisato che "la commissione di gara deve interpretare l'offerta tecnica ai sensi degli artt. 1363 e 1366 c.c. e secondo i chiarimenti offerti dall'Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.";

ATTESO CHE, prima dell'effettiva conoscenza del citato parere ed a prescindere dal suo esito (come peraltro anticipato nella nota del Consorzio n. 5330 del 22.06.2015 di rinuncia all'istanza di precontenzioso), si era comunque ritenuto non potersi prescindere dal dover dare atto – in un'ottica di generale orientamento anche futuro e nella volontà di rispettare fedelmente il dettato normativo anche alla luce degli indirizzi dell'ANAC orientati nel senso di un forte rigore rispetto alla nomina dei Commissari, al punto da ipotizzarsi un albo nazionale degli stessi - che la nomina della Commissione di gara non era avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 8, lett. a), D.Lgs. 163/2006, risultando una evidente carenza nella scelta di un Commissario nello specifico contesto di professionisti iscritti agli albi o professori universitari di ruolo;

CHE, in particolare, detta carenza ha interessato l'Ing. Gianpaolo Milan, libero professionista, residente a Rovigo in via Cesare Battisti n. 46;

Determinazione n. 085 del 31/07/2015 CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA PORDENONE

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno – al fine di rispettare generali e fondamentali esigenze di tutela della legittimità sin dall'avvio della procedura di gara che lo scrivente Commissario intende preservare e far rispettare, al fine di scongiurare ogni e qualsiasi sospetto in merito alla corretta gestione della procedura di gara che possa dipendere da nomine non correttamente effettuate - annullare, in sede di autotutela, la procedura di gara aperta a seguito del suindicato inadempimento;

RITENUTO altresì che, anche a tutela dell'immagine del Consorzio e dei suoi vertici, appare in ogni caso preferibile che tale profilo di illegittimità emerga e sia fatto valere da parte della stessa stazione appaltante e non da eventuali ulteriori concorrenti, in un giudizio innanzi al T.A.R. oppure in una eventuale nuova richiesta di parere all'ANAC, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria (potendo il vizio in questione essere rilevato da qualsiasi soggetto in graduatoria, avendo questi interesse alla svolgimento di una nuova procedura di gara in termini di assoluta correttezza);

CHE inoltre un eventuale giudizio o richiesta di parere determinerebbero inevitabilmente una nuova attesa e protrazione dei termini, anche di notevole rilevanza in caso di due gradi di giudizio, nel mentre vi è la necessità di definire una nuova procedura in termini di massima legittimità;

RAVVISATA l'urgenza del presente provvedimento al fine di dare tempestivo riscontro all'ANAC in merito ai provvedimenti assunti a seguito del ricevimento del parere espresso dall'ANAC medesima ed ai concorrenti partecipanti, a norma di quanto indicato dall'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra espresse;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

#### **DELIBERA**

- 1) di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 2) di annullare in sede di autotutela, per il vizio correlato alla nomina del Commissario l'Ing. Gianpaolo Milan, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 8, lett. a), D.Lgs. 163/2006, la procedura di gara aperta in oggetto, a partire dalla sua indizione e sino a tutti gli atti assunti nel prosieguo;
- 3) di attivare una nuova procedura di gara con le modalità che verranno indicate nella relativa Delibera commissariale;
- 4) di dare la necessaria informativa, considerato che non si era giunti all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, del presente provvedimento a tutte le Ditte che hanno partecipato alla procedura di gara;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte.

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**



FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 31 LUG. 2015

IL SEGRETARIO  
Ing. Nino Aprilis



IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 31 LUG. 2015 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'**  
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_